

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4462

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Modifiche agli articoli 116 e 123 della Costituzione
in materia di autonomia delle Regioni

Presentata il 20 gennaio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attribuzione dell'autonomia differenziata, o « particolare », ad alcune regioni determina non solo una disparità di trattamento tra le diverse regioni, ma soprattutto un differenziato potere legislativo ed esecutivo ed una amministrazione centrale « a doppio binario ».

Le ragioni che spinsero il costituente del 1948 a prevedere regioni ad autonomia differenziata vanno rilette nel mutato scenario europeo, nello spostamento delle frontiere esterne dell'Unione europea e soprattutto nella presa di coscienza del pacifico stanziamento nel territorio italiano di milioni di cittadini provenienti da Paesi terzi.

Molti immigrati si limitano a richiedere un temporaneo *status* di « rifugiati economici », ma molti altri entrano nel Paese

manifestando l'intenzione di integrarsi pacificamente e stabilmente; in entrambi i casi si determina una necessità di integrazione nel rispetto delle culture e delle lingue originarie.

Se la collettività ravvisa nell'autonomia regionale un fattore di realizzazione dei principi democratici, tale autonomia non ha ragione di essere modellata a « doppio binario ».

Inoltre la differenziazione ha evidenziato la costante tendenza dei poteri centrali a recuperare spazi di governo in contrasto con la riconosciuta autonomia regionale, con danno per la funzionalità delle istituzioni e facendo velo alle rispettive sfere di responsabilità. Si auspica pertanto l'accoglimento delle modifiche proposte alla Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. Tutte le Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali approvati con legge costituzionale. Le Regioni possono articolarsi in province autonome ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge costituzionale ».